



TRECATE - SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA
CONVENZIONE POLIZIA LOCALE OVEST TICINO

Ordinanza n. **3** /21

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Matteotti 3 Sozzago , dalle ore 08.00 alle ore 17.30 nel periodo dal 28.06.2021 al 30.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

tale nominato con provvedimento n. 58 del 31.12.2020 del Sindaco di Trecate

- VISTA** la richiesta pervenuta in data 14.06.2021 dal sig. LARNE' Domenico, tendente ad ottenere l'istituzione della segnaletica stradale temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di strada in oggetto, al fine di eseguire lavori di posa serramenti e persiane;
- ATTESA** la necessità di disciplinare temporaneamente tale situazione, adottando misure temporanee di limitazione alla sosta dei veicoli al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di posa serramenti e persiane in condizioni di sicurezza per i lavoratori e per tutti gli utenti della strada;
- AVUTE PRESENTI** le caratteristiche tecniche della via in questione e del traffico che vi si svolge;
- VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del Nuovo Codice della Strada;
- SENTITO** il parere dei competenti Uffici Comunali;
- VISTO** l'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Matteotti 3 - Sozzago, dalle ore 08.00 alle ore 17.30 nel periodo dal 28.06.2021 al 30.06.2021

A cura della richiedente, **quarantott'ore prima dell'inizio del divieto**, si dovrà provvedere al posizionamento della segnaletica stradale di divieto di sosta, prevista dalla normativa vigente¹ e ad adottare ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra citate costituisce violazione ai sensi del vigente Codice della Strada e, in caso d'accertato abuso, la presente ordinanza sarà immediatamente revocata. A tal fine si evidenzia che corresponsabile quale obbligato in solido in caso d'accertata violazione rimane sempre e comunque il richiedente.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della Legge 241/90, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente; il ricorso non sospende comunque la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed inviata, per i provvedimenti di competenza a:

- ✓ Comando di Polizia Locale;
- ✓ Stazione Carabinieri Trecate
- ✓ LARNE' Domenico, per l'esecuzione delle prescrizioni di cui sopra (a mano).

Trecate, li 19.06.2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE
(COMMISSARIO CAPO PIER ZANATTO)

¹ Art. 21 D. L.vo 285/92, artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41 e 42 DPR 495/92, in conformità al D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottarsi per il segnalamento temporaneo".